



## QUESITO

Se una società ALFA acquista delle apparecchiature da una società BETA pagando una somma di denaro pattuita e concordata con preventivo e ordine. Successivamente per delle problematiche sulle apparecchiature acquistate, la società ALFA richiede un tecnico alla società BETA per risolvere i problemi e BETA invia un tecnico a titolo gratuito. La società BETA infatti non richiede denaro a seguito dell'invio del tecnico, alla società ALFA per l'intervento ( o interventi che possono essere anche più frequenti) La società ALFA come si deve comportare con il tecnico in azienda? Non c'è un ordine / contratto e non viene rilasciata nessuna somma di denaro. Non è un visitatore, né consulente, lui lavora sulle apparecchiature di BETA per risolvere i problemi evidenziati da ALFA. Applichiamo art 26 Dlgs 81/08, a che titolo?

NB. l'ordine che ALFA ha fatto a BETA è solo per mera fornitura di materiale e si chiude come tutti gli ordini con DDT e accettazione consegna.

## RISPOSTA

[Avv. Massimiliano Oggiano](#)

Premesso che non è chiaro che tipo di attività svolga la società Alfa e che non si specifica se gli ambienti di lavoro presentino condizioni di particolare pericolo per le quali sarebbe neanche necessaria una brevissima informazione e formazione del tecnico dipendente di BETA, ogni accesso nell'ambiente di lavoro della società ALFA da parte di chicchessia, qualora comporti esposizione a rischi specifici relativi a quel determinato ambiente, comporta l'assunzione, da parte del datore di lavoro della società ALFA, della posizione di garanzia con tutto ciò che automaticamente ne consegue.

## RISPOSTA

[Avv. Francesca Masso](#)

A prescindere dalla gratuità o meno, nonché dalla forma del conferimento dell'incarico, si tratta di una prestazione di servizi. Non si specifica tuttavia che tipo di attività viene svolta, né se gli ambienti di lavoro presentino condizioni di particolare pericolo per i quali sarebbe comunque opportuno redigere un DUVRI o sarebbe necessaria una informazione e formazione del tecnico dipendente di BETA. In ogni caso, ogni accesso nell'ambiente di lavoro della società ALFA da parte di chicchessia, comporta l'assunzione, da parte del datore di lavoro della società ALFA, della posizione di garanzia per cui, anche ove non fosse applicabile l'obbligo di redazione di un DUVRI dovrebbe comunque essere gestito l'accesso in sicurezza.

## RISPOSTA

[Avv. Roberto Sammarchi](#)

La situazione presentata, con il tecnico di BETA che interviene gratuitamente presso ALFA per risolvere problemi alle apparecchiature in garanzia, rientra a pieno titolo nel campo di applicazione dell'**Articolo 26 del Decreto Legislativo 81/08**. Nonostante l'assenza di un nuovo ordine o di un pagamento diretto per l'intervento, gli obblighi di sicurezza sul lavoro permangono integralmente.

**Perché la gratuità non esonera dagli obblighi prevenzionali.**



La ragione fondamentale risiede nella **natura dell'attività svolta** e nella **finalità della normativa sulla sicurezza**. Il D.Lgs. 81/08 non si concentra sul corrispettivo economico o sulla forma contrattuale in senso stretto, ma sulla **presenza di lavoratori che operano in un ambiente diverso da quello organizzato dal proprio datore di lavoro e a loro ben noto**.

È utile considerare gli aspetti seguenti

1. **Tutela del lavoratore:** La normativa ha come obiettivo primario la tutela della salute e sicurezza di chiunque svolga un'attività lavorativa. Nel momento in cui il tecnico di BETA entra nei locali di ALFA per operare sulle apparecchiature, diventa un "lavoratore esterno" che espone sé stesso e potenzialmente altri a rischi derivanti dall'ambiente di lavoro di ALFA, e viceversa, le sue operazioni possono creare rischi per ALFA. La gratuità dell'intervento non rende il tecnico meno esposto a un infortunio o meno responsabile delle sue azioni.
2. **Relazione contrattuale sussistente:** L'intervento, pur gratuito e accessorio, non è un'attività sporadica o casuale. Si inserisce in una **relazione contrattuale preesistente**, con il preciso scopo di garantire la funzionalità o rimediare ai difetti del bene fornito. Questa attività complementare rientra nella definizione di "contratto d'opera" ai fini della sicurezza, in quanto si configura come un'attività specifica svolta da un'impresa esterna per conto di un committente. La **manutenzione in garanzia** è, a tutti gli effetti, un servizio che BETA è tenuta a fornire in virtù della fornitura iniziale e che ALFA riceve.
3. **Principio di cooperazione:** La normativa sulla sicurezza si basa sul **principio della cooperazione e del coordinamento** tra tutti i soggetti coinvolti in attività che generano interferenze di rischio. Non importa se l'attività sia pagata o meno; l'importante è che due entità interagiscono, e tale interazione deve avvenire in sicurezza. Non adempiere agli obblighi di coordinamento e informazione reciproca (DUVRI) significherebbe ignorare i rischi derivanti da questa "interferenza" tra le attività delle due aziende, lasciando il tecnico e gli altri lavoratori esposti a rischi o pericoli non gestiti.

### Obblighi essenziali per ALFA

ALFA, in qualità di committente, deve:

- **Verificare l'idoneità tecnico-professionale di BETA**, anche se per un servizio gratuito. Ciò può eventualmente avvenire sulla base di una autocertificazione (avere "venduto" un bene non significa automaticamente avere le competenze tecniche per eseguire interventi di manutenzione).
- **Informare il tecnico** (tramite BETA) sui rischi specifici del proprio ambiente di lavoro.
- **Cooperare e coordinare** le misure di sicurezza con BETA.
- **Redigere il DUVRI**, il documento che valuta e gestisce i rischi da interferenza tra le attività di ALFA e BETA.

In sintesi, la gratuità non annulla la natura lavorativa dell'intervento né i potenziali pericoli ad esso connessi. La sicurezza sul lavoro è un valore primario e un obbligo inderogabile che prescinde dalle logiche commerciali e di prezzo, garantendo che ogni attività venga svolta nel rispetto della salute e dell'incolumità dei lavoratori coinvolti.